

Seminario Sportivo Interattivo COVID-19

1. Avvocato Andrea Canzian

Dal punto di vista civile devono essere presi in considerazione alcuni argomenti. Bisogna considerare di dover gestire dal punto di vista economico palestra, tesserati, soci, collaboratori, e anche gli sponsor. Inoltre, è fondamentale stabilire la responsabilità civile e penale delle ASD in caso di contagio da COVID-19 in palestra.

1.1. Gestione giuridica degli aspetti economici

Il primo problema quindi è come organizzarsi in palestra dal punto di vista civile, rispetto al canone di locazione, alle quote richieste ai soci e ai tesserati, ma anche alla retribuzione dei collaboratori. Bisogna inoltre sapere come comportarsi in caso di richiesta di risarcimento da parte degli sponsor.

1.1.1. Canoni di locazione

Per quanto riguarda la palestra, due sono le possibilità. O la palestra è stata presa in gestione dal comune, che può chiedere o meno un canone di locazione, oppure da un privato, con cui è stato stipulato un contratto di locazione vero e proprio, in cui il privato mette a disposizione la struttura. In questo caso, dal punto di vista civilistico non esistono scappatoie. I contratti di locazione vanno pagati. L'unica possibilità è cercare di contrattare chiedendo o una riduzione o una sospensione del canone di affitto. La cosa è molto più semplice con il comune che con i privati, ma è raccomandabile in entrambi i casi.

Con *sospensione* si intende che l'affitto non si paga per qualche mese, ma non comporta assolutamente il diritto di non pagare. In questo caso il problema è solo rimandato per un po' di tempo. Ma ad un certo punto il canone dovrà comunque essere corrisposto.

Sembra pertanto più utile provare a ricontrattare una riduzione o addirittura una rinuncia al canone da parte del proprietario. Qui probabilmente le amministrazioni comunali potrebbero venire incontro più facilmente. Infatti, da un lato il comune potrebbe essere conciliante, dal momento che l'associazione non ha avuto introiti in quel periodo, e dato che il comune non può guadagnare sulle associazioni, è facile che venga incontro alle esigenze della ASD che lo chiede. D'altro canto, si potrebbe far leva sul fatto che, poiché la struttura è rimasta inutilizzata, non ha creato spese vive per il proprietario.

Anche nei confronti dei privati è possibile fare lo stesso tentativo. Spesso anche i privati si sono infatti dimostrati comprensivi, dato il periodo che ha messo in ginocchio praticamente tutti. In ogni caso, se si fa un tentativo, è possibile ottenere qualcosa, se non si fa neanche quello, certamente non si ottiene nulla.

Sul sito della Libertas FVG, nella sezione "utilità", è a disposizione un modello per la richiesta della sospensione del canone d'affitto ([cliccare qui per scaricare il modulo](#)).

1.1.2. Quote associative

Altro aspetto importante è la richiesta della quota associativa che si chiede annualmente ai soci. Questa è una sorta di contributo a fondo perduto che i soci versano per partecipare alla gestione dell'associazione. Entra a far parte del fondo dell'associazione stessa; solitamente, da statuto, questi soldi non possono né essere rimborsati, né essere divisi fra i soci qualora l'attività venga a cessare. Nella maggior parte dei casi, quindi, queste somme non sono rimborsabili. Quindi, anche se l'attività è rimasta ferma per qualche mese, nessun socio ha diritto di chiedere una riduzione sulla quota.

1.1.3. Quote dei corsi

Diversa è invece la questione riguardante le quote dei corsi. Per questo esiste un contratto vero e proprio, per cui, un tesserato ha diritto a fare un certo numero di lezioni a fronte del pagamento di una cifra

stabilita. In questo caso, quindi, l'associazione è di fatto in difetto, poiché non ha potuto fornire le lezioni prestabilite.

Sono possibili, anche qui, due strade. Da un lato si può decidere di rimborsare le lezioni pagate e non godute dal tesserato; dall'altro è invece possibile proporre di recuperare le lezioni perse una volta riprese le attività.

Per quanto riguarda il rimborso, sarà possibile concedere un voucher, che l'utente potrà spendere, come una sorta di buono, per poter utilizzare un servizio futuro.

1.1.4. Retribuzione collaboratori sportivi

Lo stesso ragionamento va fatto nei confronti dei collaboratori e dei tecnici. Come l'associazione, infatti, neanche loro hanno prestato il servizio per intero. Anche con loro potranno dunque essere intraprese entrambe le strade.

Siccome la maggior parte di loro non ha un rapporto di lavoro subordinato, non può quindi essere messo in cassa integrazione, si può pensare di ridurre lo stipendio in maniera proporzionale al numero di mesi in cui è stato effettivamente prestato il servizio.

D'altro canto, anche in questo caso è possibile prevedere che il tecnico recuperi le lezioni perse non appena possibile.

1.1.5. Risarcimento sponsor per mancato ritorno di immagine

Dal punto di vista teorico, anche uno sponsor potrebbe richiedere la restituzione dell'importo versato a sostegno dell'associazione. L'ipotesi che uno sponsor possa richiedere un risarcimento per un mancato ritorno di immagine, fortunatamente è davvero molto remota. Se ciò dovesse accadere, vale sempre la pena contrattare una soluzione di caso in caso.

Perché da un lato gli introiti non sono così ingenti, dall'altro, la motivazione preponderante che porta uno sponsor a sostenere gli sport dilettantistici ha un carattere più sociale che economico.

Bisogna però fare una distinzione fra il main sponsor e gli altri. Il main sponsor è di solito quello che dà il nome alla prima squadra. In questo caso l'attività svolta è stata fatta per un periodo tale che il ritorno in termini di immagine rende la spesa giustificabile.

Le piccole pubblicità potrebbero invece richiedere un risarcimento, ma diventa oggettivamente difficile da quantificare il mancato riscontro di un'iniziativa che è rimasta bloccata per alcuni mesi, per motivi, tra l'altro, non imputabili alla volontà di nessuno. Chiaramente in questo caso nessuno ha fatto fare brutta figura ad uno sponsor attraverso un comportamento scorretto da parte degli atleti, che per questo motivo sarebbero stati esclusi dall'attività. Qui siamo evidentemente in un altro ambito.

1.2. Responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio

Sempre dal punto di vista giuridico, altro argomento di interesse riguarda la responsabilità civile e penale dell'associazione in caso di contagio in palestra.

Innanzitutto, bisogna precisare che è davvero difficilissimo dimostrare che il contagio di Covid-19 sia avvenuto in palestra. I frequentatori della palestra, infatti, vanno in giro, fanno tante cose e incontrano tanta gente. Risalire precisamente al momento del contagio è assolutamente impossibile.

Onde evitare qualsiasi problematica a riguardo è sufficiente applicare le linee guida del governo – in alcuni casi implementati dalle singole federazioni o enti di promozione sportiva. Queste linee guida sono estremamente specifiche e dettagliate, quindi una volta rispettati i protocolli di sicurezza, le responsabilità dell'associazione finiscono lì.

2. Consulente per la sicurezza Luigi Folin

Per la sicurezza in palestra, il consulente Luigi Folin ha trattato le problematiche dei protocolli, le peculiarità dei centri estivi, le attività funzionali e collaterali all'attività sportiva, norme generali di contenimento del contagio, ed in particolare della disinfezione.

2.1. Il protocollo

L'11 giugno è stato pubblicato il DPCM con delle nuove linee guida. Anche la regione FVG il 12 giugno ha pubblicato [l'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 /PC](#) con altre linee guida allegate.

In realtà le linee guida sembrano tutte uguali, ma se le si analizzano a fondo, in ognuna ci sono delle aggiunte, modifiche e sottrazioni risultato del lavoro della Conferenza delle Regioni che ci sta appunto lavorando sopra.

Per le attività sportive esistono tre linee guida principali per le attività nelle palestre, nelle piscine e all'aria aperta, i tre capisaldi dell'attività sportiva. A queste vanno aggiunte tutte le specifiche per ogni attività sportiva. Ogni federazione deve però emettere le linee guida che devono essere recepite a livello nazionale e vanno ad integrare queste tre macro-famiglie. Sono molto più precise e ben fatte rispetto alle precedenti.

Le linee guida hanno un compito molto delicato all'interno delle associazioni: sono lo strumento per fare i protocolli. Un protocollo è un documento fisico sottoscritto dal presidente, in qualità di responsabile dell'associazione, in cui sono dichiarate tutte le prescrizioni previste all'interno delle linee guida stesse. Il protocollo deve ovviamente anche essere poi applicato e aggiornato in base alle nuove linee guida che usciranno per adattarsi alla situazione, in continuo cambiamento. Si spera infatti che ci saranno degli step di miglioramento sulle condizioni di lavoro che avremo.

2.2. I centri estivi

Bisogna tener presente che l'attività sportiva è molto diversa dall'attività ludico ricreativa.

Quando si organizzano i centri estivi, spesso una parte è dedicata ad uno specifico sport, e quindi sono valide le linee guida della federazione di riferimento, ma, nei momenti in cui si tratta di attività ludico ricreativa, si rientra nelle linee guida dei centri estivi, e quindi gli adempimenti da rispettare sono diversi.

Proprio per i centri estivi, la Regione FVG invita a firmare un patto di corresponsabilità fra l'associazione, la famiglia e l'atleta ([clicca qui per scaricarlo](#)). Questo documento può essere utilizzato anche eventualmente per l'attività in palestra.

Questo perché da un lato l'associazione deve informare accuratamente le famiglie sui protocolli e sulle misure di sicurezza messe in atto al fine di limitare il più possibile la propagazione del virus e i rischi, seppur bisogna tener conto che il rischio zero non è mai possibile; dall'altro le famiglie stesse devono dare all'associazione tutta una serie di informazioni sull'atleta, quelle richieste dal modello fac-simile del patto di corresponsabilità pubblicato sul sito della Regione FVG. Ovviamente questo perché tutti devono impegnarsi affinché il contagio si propaghi nella misura minore possibile. Solo lavorare in sinergia può portare davvero risultati.

2.3. Attività funzionali e collaterali all'attività sportiva

Altro discorso riguarda le attività collaterali all'attività sportiva, come ad esempio il trasporto degli atleti nel pulmino. Anche per queste cose sono state previste linee guida e precauzioni da prendere al fine di limitare la diffusione del virus.

2.4. Norme generali di contenimento del contagio

La prima cosa però che bisogna insegnare ai ragazzi è proprio quella di lavarsi le mani più spesso con acqua e sapone.

La mascherina invece va utilizzata solo in particolari circostanze dell'attività fisica. Non si può utilizzare durante tutto lo svolgimento della lezione. Ma anche in questo ogni federazione ha emanato le sue linee guida. Comunque, se si fa un'attività fisica intensa, come quella che possono fare i ragazzi, la mascherina si bagnerebbe abbastanza presto e la sua durata sarebbe molto inferiore alle 6 ore previste. Con il tempo infatti la mascherina si bagna e viene meno il suo potere filtrante.

Vale quindi la pena ricordare che il virus si trasmette per effetto droplet, cioè attraverso le goccioline d'acqua che emettiamo parlando e respirando affannosamente. La funzione della mascherina è proprio quella di trattenere queste gocce ed impedire pertanto il contagio. Nel momento in cui si bagna, questo effetto non è più assicurato. Inoltre, data la trasmissione droplet, il contagio può essere contenuto anche attraverso il mantenimento della distanza di sicurezza. Le goccioline di saliva hanno un peso specifico più alto dell'aria, e quindi seppur emesse cadono sul suolo. In condizioni normali, la distanza di sicurezza è di un metro, mentre durante l'attività sportiva si parla di due metri di distanza.

2.5. Disinfezione

L'ultimo importante aspetto è quello della pulizia. La disinfezione va fatta quotidianamente negli ambienti, ed ogni volta che un'attrezzatura cambia di mano. Ai due metodi di disinfezione precedenti, se n'è aggiunto un altro importantissimo. I primi erano attraverso soluzioni a base alcolica non inferiore ad una concentrazione del 70%, oppure con soluzioni a base di cloro con concentrazioni superiori all'1%.

Il metodo di disinfezione aggiunto è il vapore ad una temperatura superiore a 60°, poiché il virus non può sopravvivere in queste condizioni. È possibile quindi utilizzare questo metodo anche sui tessuti e per gli ambienti, come anche su tutte le attrezzature in cui le soluzioni precedenti non sono funzionali.

Ad ogni ciclo di allenamento, cioè ogni cambio di gruppo, bisogna disinfettare tutto ciò che è stato usato.

3. Domande

Come sarebbe possibile per un atleta dimostrare di aver contratto il Covid-19 in palestra, e non di essere invece colui che ha portato il Covid-19 in palestra?

Ormai sta diventando un caso di scuola. All'inizio, in base alla circolare INAIL del 13 di aprile che equiparava la responsabilità delle associazioni alla responsabilità penale di aver contratto il Covid-19 nell'area lavorativa – nel nostro caso della palestra - dei datori di lavoro in caso di infortunio sul lavoro. Il principio generale era stato tarato più che altro per le attività di medici e infermieri. Perché, qualora non fossero state adottate tutte le sicurezze di riferimento, la responsabilità del datore di lavoro veniva equiparata al suo obbligo di consentire l'attività lavorativa in un ambiente sano e corretto.

La stessa INAIL ha però specificato espressamente che sul Covid il tutto era molto più difficile, soprattutto negli ambienti di lavoro. E aveva indicato come parametro che certamente comportava un esimento di carattere penale il fatto di rispettare le linee guida generali emanate dal governo. Questo principio generale a maggior ragione vale per le associazioni sportive.

Fino a poco tempo fa, non avevamo indicazioni tecniche specifiche sulla sicurezza per ogni tipo di sport. Fortunatamente, in base alle modifiche fatte nel decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 17 di maggio, che ha dato una serie di linee guida, implementate dalle singole federazioni, oggi abbiamo quindi delle carte scritte, attività per attività, che illustrano nello specifico, per ogni singolo sport, cosa bisogna andare a fare onde minimizzare il contagio. Una volta seguite le indicazioni emanate dalla propria federazione, è garantito il fatto di non avere responsabilità per quanto riguarda il problema della sicurezza sul lavoro.

A questo punto, ogni responsabilità dal punto di vista civilistico è coperta dall'assicurazione, che resta sempre obbligatoria come prima.

Le distanze di sicurezza vanno rispettate anche per i congiunti?

La risposta è no. Allo stesso modo in cui si può andare in auto con la moglie e i figli e i parenti, si può fare sport a meno di un metro di distanza, senza l'utilizzo neppure della mascherina. Si può correre in tandem, andare in kayak. Altrimenti, le distanze di sicurezza sono di 1 metro quando non si fa attività sportiva. Di 2 metri durante l'attività sportiva.

Se l'attrezzatura è di proprietà dell'atleta, a chi è l'onere della disinfezione? E se è a carico dell'atleta, che garanzie si hanno che quell'attrezzatura sia effettivamente disinfettata?

In linea di massima, il protocollo sostiene che gli atleti in possesso del loro attrezzo dovranno utilizzarlo in gara in via esclusiva. Quindi conseguentemente, chi lo usa ne ha la piena responsabilità. Non la si mette a disposizione. Quindi può eventualmente anche non essere sanificata. È importante che non sia oggetto di scambio per tutti. Diverso è quando l'attrezzatura è oggetto di scambio, come un pallone nel calcio, nella pallavolo e nella pallacanestro. In questi casi, il pallone deve essere messo a disposizione della società, perché non è possibile che ogni atleta giochi con il proprio pallone. L'accortezza di lavare spesso le mani porta ad una maggiore attenzione e ad un contenimento del contagio.

La responsabilità della società è il modo in cui ci si organizza per usare questa attrezzatura. Anche se ognuno porta il proprio, è importante che gli oggetti di ognuno siano separati da quelli degli altri, cercando di evitare a tutti i costi le commistioni.

Le pistole che atomizzano il perossido di idrogeno sono riconosciute dal protocollo come mezzo per disinfettare?

Quelle pistole funzionano benissimo e si usano per la disinfezione anche dei mezzi di trasporto. Insieme al perossido si aggiunge anche la soluzione alcolica. Perché è un modo per disinfettare in maniera molto veloce. Vengono utilizzate moltissimo, per disinfettare le cabine dei camion, ma anche i computer. La cosa importante non sono le pistole in sé, ma la soluzione che si usa al suo interno.

La pistola che atomizza può essere usata anche se l'area non è stata precedentemente pulita fra un allenamento e l'altro?

In generale, la procedura prevede i tre passaggi: pulizia, disinfezione e sanificazione, che vanno fatti in questo ordine preciso. Perché se la disinfezione si fa senza una pulizia preventiva, non si può avere la certezza della corretta disinfezione.

Ci sono delle tempistiche entro cui i tesserati possono richiedere un rimborso delle lezioni pagate e non godute?

Non c'è un termine ultimo, in realtà. Le ASD dovrebbero proporre a tutti i tesserati il recupero delle lezioni, una volta riorganizzate le attività. Se il tesserato non si presenta nelle date fissate per recuperare le lezioni, non può però richiedere il rimborso. Bisogna però fare attenzione a comunicare le date di recupero delle lezioni. Bisogna far attenzione a non far accavallare le lezioni di recupero con quelle della nuova stagione. In quel caso, conviene probabilmente proporre di accreditare le lezioni sul nuovo abbonamento.